

Delibera n. 88/2026

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Cuneo periodo tariffario 2026-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.**

L'Autorità, nella sua riunione del 27 maggio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l'articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 259 del 30 maggio 2014, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto l'aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2014 per lo scalo di Cuneo;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante "*Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare le misure 12.1 (Ambito di applicazione), 12.2 (Procedura di revisione semplificata dei diritti aeroportuali), 13 (Informativa da parte del gestore), 14 (Esito della consultazione) e 15 (Attività di vigilanza), del Modello B (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota dell'11 febbraio 2026 (prot. ART 9405/2026), con cui la società GEAC S.p.A. (di seguito: GEAC), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto di Cuneo, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 18 marzo 2026, della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2026-2028, in applicazione del Modello;
- VISTA** la delibera n. 32/2026 del 12 marzo 2026, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Cuneo periodo tariffario 2026-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023*", con la quale l'Autorità ha tra l'altro disposto che il gestore, nell'ambito della consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali 2026-2028,

garantisce dettagliata e completa informazione all'utenza in relazione agli effetti economici del tardivo avvio dell'indicata procedura;

**VISTA**

la nota del 22 aprile 2026 (prot. ART 28929/2026), con cui GEAC ha comunicato all'Autorità la formale chiusura, in data 21 aprile 2026, della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2026-2028;

**CONSIDERATO**

che, ai fini della verifica di conformità al Modello di tale proposta, l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da GEAC, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione a GEAC, con nota del 4 maggio 2026 (prot. 31195/2026), di una richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da GEAC con nota dell'11 maggio 2026 (prot. ART 32801/2026);

**VISTA**

la relazione istruttoria, prodotta dai competenti Uffici dell'Autorità ed acquisita agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO**

che, al fine dell'acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che GEAC provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata tenuto conto degli effetti dei correttivi che si rendono necessari, a seguito dell'istruttoria svolta, in applicazione delle seguenti misure del Modello:

- a) ai sensi della misura 16.3, punto 3, la dinamica dei corrispettivi nel periodo regolatorio deve tenere conto del tasso di inflazione programmata quale rilevabile dall'ultimo DEF disponibile;
- b) ai sensi della misura 16.3, punti 6 e 7, ai fini della correlazione ai costi, il gestore deve elaborare un prospetto di riconciliazione tra ricavi e costi afferente all'Anno base, all'Anno ponte e ad ogni anno del periodo regolatorio;
- c) ai sensi della misura 27.5, punto 1, lettera c) del Modello, le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario devono essere allocate alle attività di cui alla misura 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base delle lettere a) e b) del citato punto 1 della misura 27.5;

**RITENUTO**

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da GEAC, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

su proposta del Segretario generale

## DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2026-2028 presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società GEAC S.p.A. (di seguito: GEAC), affidataria in concessione della gestione dell'Aeroporto di Cuneo, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
  - a) la dinamica dei corrispettivi nel periodo regolatorio deve tenere conto del tasso di inflazione programmata quale rilevabile dall'ultimo DEF disponibile sulla base della misura 16.3, punto 3, del Modello;
  - b) deve essere elaborato un prospetto di riconciliazione tra ricavi e costi afferente all'Anno base, all'Anno ponte e ad ogni anno del periodo regolatorio;
  - c) le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario devono essere allocate in proporzione ai costi precedentemente attribuiti a ciascuna attività direttamente e pro quota;
2. si prescrive a GEAC di:
  - a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
  - b) pubblicare sul proprio sito *web* e trasmettere all'Autorità e agli utenti a mezzo PEC - al più tardi 4 mesi prima della data prevista di entrata in vigore dei diritti e dei corrispettivi aeroportuali per l'anno seguente - il documento informativo annuale, ai sensi di quanto previsto dalla misura 14.3 del Modello;
3. si prescrive, inoltre, a GEAC di:
  - a) applicare, con entrata in vigore in data 1° giugno 2026, ed in via temporanea fino al 31 agosto 2026, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 21 aprile 2026;
  - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta tariffaria emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° settembre 2026, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
  - c) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della consultazione annuale condotta ai sensi della misura 14.3 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, una documentata informazione riguardo alla modalità di eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° giugno 2026 ed il 31 agosto 2026, dei correttivi imposti dall'Autorità;

- d) effettuare entro il 31 dicembre 2026 - come previsto dalla misura 14.2, punto 5, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la relativa entrata in vigore ed il 31 agosto 2026;
  - e) effettuare entro il 31 dicembre 2026 l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2026 e il 1° giugno 2026;
4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC alla società GEAC S.p.A. e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 27 maggio 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)